



**Tribunale di Varese - 2<sup>a</sup> Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Emilio Curtò**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

B.R. con citazione notificata il 29.11.2003 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale F.M., titolare della ricevitoria del lotto di C. (VA), e i di lei genitori B.O. e F.A., che la coadiuvano nella conduzione dell'esercizio, perché fossero *"dichiarate invalide per incapacità naturale e/o annullate per vizio di dolo e/o per inesistenza del rapporto extracartolare"* le giocate al lotto per complessive £. 161.018.000, pari a Euro 83.158,86, pagate parte (£. 156.018.000) con assegni emessi nel periodo 23.12.1998 / 13.1.1999 e parte (£. 5.000.000) per contanti versati il 13.1.1999, con conseguente condanna dei convenuti, in solido o *"nella misura dell'effettivo incasso"*, alla restituzione dei relativi importi, con interessi e rivalutazione.

Deduceva l'attrice di aver perso la madre nell'agosto del 1998 e di essere per ciò caduta in uno stato depressivo per curare il quale era stata sottoposta a terapia con farmaci ansiolitici ed antidepressivi presso presidi sanitari pubblici; di essere stata indotta da tale patologia a ricorrere al gioco del lotto con modalità compulsive e non controllabili; di avere iniziato a frequentare la ricevitoria, scommettendo dapprima somme di modesto valore; di esser stata poi convinta dal F.A., che approfittava così della sua condizione di instabilità, ad effettuare giocate di valore sempre maggiore, facendosi consegnare da lei assegni senza neppure individuare le giocate; di aver continuato a consegnare al F. assegni per cospicui importi, assegni che questi aveva presentato all'incasso pur sapendo che i titoli non sarebbero stati pagati per mancanza di provvista; di essere stata aiutata dai suoi familiari che, *"al solo fine di tutelar(la) a seguito delle continue e pressanti richieste degli F."*, avevano provveduto a pagare alla ricevitoria £. 156.018.000 *"ottenendo la restituzione di alcuni dei titoli emessi evitandone il protesto"*. Aggiungeva che, in relazione ad altri due assegni per complessive £. 65.000.000, emessi il 30.12.1998 a copertura di giocate al lotto effettuate in quel periodo, il Tribunale di Varese con sentenza n. 233/03 del 10.3.2003 aveva ritenuto sussistente la di lei incapacità naturale, annullando i relativi contratti di gioco.

I convenuti resistevano alle domande eccependo, anzitutto, la *"carenza di titolarità attiva in capo alla B. nel rapporto controverso"* per la somma di £. 156.018.000, in quanto pagata non dall'attrice ma dai di lei familiari, nonché la *"carenza di titolarità passiva nel rapporto controverso in capo a (essi) convenuti"* poiché le giocate erano riferibili non alla ricevitoria ma direttamente a Lottomatica, società concessionaria del gioco del lotto.

Nel merito, comunque, sostenevano che l'attrice aveva preso a frequentare la ricevitoria del lotto di C. sin dal maggio 1998 (prima cioè della morte della madre), data dell'apertura dell'esercizio, unitamente al figlio B.A.; che la B., all'inizio effettuava puntate per circa £. 150.000 o per £. 200.000 ma che, a seguito di una grossa vincita conseguita nel settembre-ottobre 1998, aveva preso a puntare su numeri ritardatari di questa o quella ruota somme più rilevanti, anche nell'ordine di £. 10.000.000; che i parenti tutti della B. erano ben consapevoli della passione per il gioco che animava da sempre la loro congiunta; che la B. dava incarico telefonicamente alla ricevitoria (per il tramite del F.A. e/o della moglie B.O.) di puntare determinati importi su determinati numeri, passando poi personalmente, o inviando parenti, per il ritiro delle schedine delle giocate effettuate; che gli importi delle giocate venivano coperte con assegni in parte andati a buon fine ed in parte insoluti; che mai essi convenuti avevano avuto il sentore che la B. soffrisse di qualsivoglia disturbo o malattia e che la B., pur accanita giocatrice, non fosse consapevole di quanto faceva.

Senza istruttoria, avendo le parti concordemente richiesto "l'acquisizione" del fascicolo, e in particolare dei verbali istruttori, del procedimento definito con la sentenza n. 233/03, la causa, all'udienza del 18.3.2005 veniva trattenuta in decisione sulle condizioni in epigrafe trascritte con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e eventuale memoria di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. I convenuti hanno eccepito, anzitutto, la "carenza di titolarità attiva in capo alla B. nel rapporto controverso" in relazione alla somma di £. 156.018.000 pagata non dall'attrice ma dai di lei familiari nonché la "carenza di titolarità passiva nel rapporto controverso in capo a (essi) convenuti" poiché le giocate sono riferibili non alla ricevitoria ma direttamente alla Lottomatica, società concessionaria del gioco del lotto.

Entrambe le eccezioni sono infondate e vanno, perciò, respinte.

Quanto all'asserito difetto (parziale) di titolarità attiva del rapporto controverso è sufficiente rilevare che in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180 CC., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta il potere di azione relativo, solo nel caso che il terzo intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore (cfr. in materia di azione di ripetizione di indebito, Cass. sez. 3 sent. 4340 del 7/7/1980).

E nel caso di specie non è contestato che i congiunti dell'attrice abbiano agito, invece, nel sanare la situazione debitoria dell'attrice, per conto di quest'ultima, tant'è che le quietanze relative sono a lei intestate (v. doc. n. 7 in fasc. attrice).

Quanto, poi, all'eccepito difetto di titolarità passiva del rapporto di cui è lite, giova premettere che ai sensi dell'art. 1 del DPR 7 agosto 1990, n. 303 (Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto) come sostituito dal DM 23 marzo 1994, n. 239, "il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle Finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero è affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, an-

che nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilità e di idoneità tecnica. Il concessionario si avvale per la raccolta delle giocate dei raccoglitori (ricevitorie o "botteghini") che sono dei semplici delegati". Inoltre, ai sensi del successivo art. 30 "i raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale", ai sensi dell'art. 31 a sua volta "il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29" e (art. 33) "entro il lunedì seguente la settimana successiva a quella di versamento da parte dei raccoglitori, versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori, al netto di quanto da lui stesso prelevato per il pagamento delle vincite di propria competenza e per il compenso spettantegli previsto dall'atto di concessione...".

Tuttavia, ai sensi dell'art. 22 "il raccoglitore risponde personalmente nei confronti del giocatore per qualsiasi comportamento illecito, suo o di un proprio dipendente, dal quale possa derivare pregiudizio per il giocatore stesso", laddove per dipendente deve intendersi (cfr. artt. 1228 e 2049 CC.) un qualsiasi collaboratore, anche non subordinato oppure semplicemente occasionale (in tal senso Cass. Pen. Sez. 6 sent 9581 del 5/07/1989 secondo cui "è persona incaricata di un pubblico servizio il dipendente del titolare di ricevitoria del lotto - a prescindere dalle mansioni risultanti dal relativo rapporto di lavoro nella ricevitoria stessa - qualora le funzioni effettivamente esercitate concernano i ricevimenti delle giocate e il pagamento delle vincite, nonché la compilazione dei bollettini relativi, e si risolvano in una sostituzione in toto del titolare, pur solo in via occasionale").

E tanto ricorre nel caso di specie poiché il comportamento che l'attrice attribuisce alla F.M., titolare della ricevitoria del lotto di C. (VA), e ai di lei genitori B.O. e F.A., che - come è pacifico in causa - la coadiuvavano nella conduzione dell'esercizio e, in particolare, nella raccolta delle giocate (la circostanza è ammessa dai convenuti), riveste certamente, almeno in tesi, i caratteri dell'illecito.

È da premettere che in relazione alle norme che si dicono "elastiche" perché, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare (o civile) fatti omissivi o commissivi posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceità della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, è compito esclusivo del giudice di merito collegare la previsione normativa astratta al caso concreto, valutando il comportamento dei singoli sotto il profilo disciplinare e facendo ricorso, ove necessario, a regole ricavabili, oltre che da specifiche previsioni di legge, anche da canoni di condotta espressi dalla collettività o da principi deontologici dettati all'interno di determinati sistemi (Cass. sez. I sent. n. 5822 dell'8/05/2000).

E a tali fini, nel caso del raccoglitore, quale delegato alla raccolta, è sufficiente rimarcare che egli è tenuto alla osservanza delle regole di correttezza e buona fede che regolano i contratti per dedurne che, nell'ipotesi di violazione di tali regole, assume responsabilità contrattuale ma anche extracontrattuale per la violazione della clausola generale del 'neminem laedere'.

**II.** Nel merito le domande sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di cui appresso.

Anche se sul punto non si controverte tra le parti, non è inopportuno ricordare, anzitutto, che il gioco del lotto integra un contratto di natura privatistica, disciplinato dalla normativa speciale prima richiamata, e che le giocate telefoniche (modalità a cui, come è pacifico in causa, ricorreva spesso l'attrice) sono valide.

Le norme che regolano il lotto pubblico pongono come condizione di validità delle giocate il tempestivo deposito delle matrici nell'archivio dell'intendenza di finanza e la marcatura di alterazioni o correzioni nelle bollette esibite dal vincitore per il pagamento e la loro corrispondenza - sia nei segni che nei numeri che valgono a stabilire la identità - con le relative matrici. Non sono considerate, invece, come causa di nullità della vincita né la mancata presenza del giocatore presso la ricevitoria né il mancato pagamento contestuale dell'importo della giocata (situazioni, queste, ricorrenti nella fattispecie, che al più danno luogo a provvedimenti disciplinari a carico del ricevitore); pertanto, ricorrendo le condizioni di validità suindicate, deve ritenersi valida una giocata fatta per telefono, con affidamento al ricevitore della bolletta giocata e con riserva di pagarne l'importo (Cass. sez. 6 sent. 8187 del 9/12/1972). Tanto precisato, e venendo alle domande proposte dall'attrice, è da dire subito che, per quanto riguarda il dedotto profilo di annullamento delle giocate per dolo del raccoglitore nessuna prova la B. ha dato o offerto di dare; lo stesso dicasi per la residuale ipotesi avanzata dall'attrice che dubita, senza dimostrarlo, della effettività delle giocate; resta, perciò, da esaminare la domanda di annullamento per incapacità naturale del giocatore al momento delle giocate.

È principio consolidato in giurisprudenza che ai fini dell'annullamento del contratto a norma dell'art. 428, comma secondo, CC., non occorre la sussistenza di una malattia che escluda in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto contraente, ma è comunque necessario un perturbamento psichico, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, tale da menomare gravemente, pur senza escludere, le facoltà intellettive del soggetto medesimo, in modo da impedirgli o da ostacolarlo una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà, rendendolo incapace di resistere alle altrui suggestioni (Cass. sez. 2 sent. 3321 del 06/04/1987).

Quanto allo stato soggettivo dell'altro contraente, la malafede richiesta come condizione di annullamento del contratto stipulato da persona naturalmente incapace consiste nella conoscenza delle menomazioni psichiche dell'altro contraente; rispetto ad essa il grave pregiudizio dell'incapace, che può essere anche di carattere non patrimoniale, si pone come uno dei possibili elementi rivelatori, insieme alla natura ed oggetto del contratto nonché a qualsiasi altro elemento all'uopo utilizzabile come espressione inequivoca di una grave menomazione delle facoltà intellettive o volitive dell'altra parte contraente (Cass. sez. 2 sent. 7403 del 14/05/2003; Cass. sez. 2 sent. 2374 del 26/02/1992; Cass. sez. 2 sent. 08783 del 26/11/1987).

Orbene, passando al caso concreto, la incapacità naturale della attrice al momento in cui ha effettuato le giocate di cui si discute così come lo stato di mala fede del raccoglitore delle giocate devono ritenersi accertati sulla base dell'istruttoria esperita nel procedimento conclusosi con la citata sentenza n. 233/03 del 10.3.2003, a cui le parti (coincidenti, ad eccezione del F.A, con protagonisti di quella vicenda giudiziaria, che ha avuto ad oggetto giocate effettuate dalla B. nello stesso periodo di cui qui

si controverte) si sono espressamente richiamate, chiedendone concordemente la "acquisizione".

Al riguardo giova ricordare, per quanto riguarda le prove formate in altro processo, che è giurisprudenza consolidata che tra i poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove vi è quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati, discutendoli o allegando prove contrarie (Cass. sez. 3 sent. 3102 del 04/03/2002); il giudice, cioè, è libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti, con la precisazione che tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (Cass. sez. 1 sent. 07518 del 4/06/2001).

Ciò posto, come ha incisivamente argomentato il Tribunale nella più volte citata sentenza n. 233/03, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che il motivo conduttore di tutte le sconsiderate giocate effettuate dalla B. presso la ricevitoria F. a partire dall'agosto 1998 sia riconducibile allo stato di estremo disagio psichico della donna, conseguito ad un lutto per lei particolarmente doloroso e significativo, e che, perciò, l'attrice in quel periodo non fosse integralmente in possesso delle proprie facoltà di pensiero e volizione, a causa di una grave perturbazione e compressione, sia pure temporanea, di tipo maniacale depressivo.

In tal senso depongono le dichiarazioni rese dalla teste G.Z., medico del CPS di Arcisate, che ha avuto in cura la B. nel marzo-aprile 1999 - pochi mesi dopo la data di emissione degli assegni - secondo cui la paziente era in condizione di scarso contatto con la realtà e di ridotta capacità critica, al punto da sostenere di essere in contatto con la madre defunta, che la invitava a giocare al lotto dandole i numeri. A dire sempre della teste, la cui deposizione è particolarmente significativa per la professionalità e qualifica rivestita, il ricorso al gioco da parte della attrice era l'effetto di una compulsione patologica scarsamente controllabile: la B. aveva un atteggiamento depressivo evidente, assumeva da tempo farmaci antidepressivi ed ansiolitici e lo faceva in maniera disordinata, discontinua ed inefficace. Di particolare significato è il fatto che l'attrice, a dire della teste, manifestava la convinzione delirante secondo cui avrebbe potuto porre fine ad ogni problema economico di cui si sentiva responsabile.

La teste A.S., dipendente della ditta di famiglia della B., a sua volta, ha ricordato che dopo la morte della madre, avvenuta nell'agosto del 1998 l'attrice per oltre un anno manifestò segni di instabilità emotiva; quando i dipendenti le sottoponevano questioni relative al lavoro si dimostrava completamente assente, non rispondeva e sembrava non capire; a volte scoppiava a piangere all'improvviso ed andava via dall'ufficio; addirittura i dipendenti temettero che la ditta avrebbe chiuso per via della condizione della signora B., tanto da cercare un altro lavoro.

Il teste A.B., figlio dell'attrice, dopo avere ricordato la condizione di instabilità emotiva della madre, ha riferito che la medesima usava giocare al lotto già prima del 1998, ma per somme ridotte.

È stata esperita consulenza tecnica (di cui i convenuti hanno chiesto senza motivazioni convincenti, la rinnovazione: la CTU, infatti, pur investita dell'esame psichico della B. alla data di emissione degli assegni - il 30.12.1998 - oggetto di quel giudizio, è riferibile non ad un momento istantaneo ma ad un periodo più ampio, che abbraccia le giocate di cui qui si discute; inoltre le conclusioni del CTU sono state pienamente condivise anche dal CT degli odierni convenuti) che, con argomentazioni logiche, rigorosamente motivate e condivise, come si è detto, dagli stessi CT di parte, ha tracciato una ricostruzione attendibile dello sviluppo di un quadro clinico di tipo depressivo, e, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze testimoniali, ha accertato che la B. *"presentò dopo la morte della madre, avvenuta nell'agosto 1998, fino al febbraio 1999, forma di depressione maggiore caratterizzata da profonda depressione dell'umore, ansietà ed affaticamento, accompagnata da un vissuto dereistico improntato ad ideazione delirante e stato di compulsività al gioco del lotto, utilizzato come strumento magico di risoluzione dei problemi economici e dei conflitti personologici presentati"*.

Quanto, poi, alla mala fede dell'altro contraente, nella specie il ricevitore delle giocate A.F., il Tribunale, richiamandosi ancora a quanto emerso nel precedente giudizio, ritiene che vi siano molteplici elementi di riscontro che ne confermano in modo inoppugnabile la sussistenza.

Deve pienamente condividersi, anzitutto, perché aderente alle risultanze processuali, la valutazione del primo giudice secondo cui la stessa entità e ripetitività delle giocate *"appare tale che avrebbe dovuto mettere sull'avviso qualunque persona dotata di ordinaria prudenza: v'è da chiedersi invero quale dovesse apparire lo stato, quali i discorsi ed il contegno esteriore di una donna che in una sequenza parossistica giunse ad effettuare nel giro di pochi mesi puntate per centinaia di milioni, somme che eccedono l'ambito delle stravaganze più o meno diffuse"*, così come deve ritenersi privo di significativo rilievo l'obiezione dei convenuti, reiterata anche nel presente giudizio, secondo cui a seguire la tesi dell'attrice ne conseguirebbe per il ricevitore delle giocate la necessità di farsi carico in via ordinaria del controllo preventivo della capacità naturale di chi chiede di scommettere al gioco del lotto. E ciò perché in quel periodo la B. manifestava evidenti segni di disagio, tali da allertare qualunque persona dotata di normale sensibilità e capacità intellettive e che, in particolare, non potevano non richiamare l'attenzione di chi, come il raccoglitore di giocate, è avvezzo a contatti quotidiani con giocatori, soggetti spesso fragili e vulnerabili. In tal senso di particolare significato è la deposizione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Y, ripresa anche dal CTU, che ha ricordato di avere ricevuto molteplici segnalazioni da informatori del luogo, frequentatori del locale dei F., in ordine a due frequentatrici assidue, una svizzera e una italiana, che spendevano grosse somme, la seconda delle quali, l'italiana, sembrava *"condizionata dal signor A.F. e appariva in condizioni di non perfetta lucidità"*, laddove le voci raccolte non hanno valore in sé ma sono rivelatrici dello stato evidente di incapacità della B., immediatamente percepibile da chiunque e tale da allertare e indurre gli anonimi spettatori a riferirne al Comando dei Carabinieri, che a sua volta riteneva di dovere rimettere alla Procura della Repubblica una notizia di reato per circonvenzione di incapace, avendo gli informatori riferito di uno stato di soggezione della B. al F., che le faceva balenare la possibilità di vincite e di faceva consegnare assegni senza emettere immediatamente il cedolino della giocata.

La stessa tesi dei convenuti, secondo cui la B. già in passato era una assidua giocatrice, non giova alla loro difesa volta che, a dire dei F., l'attrice, solita in precedenza a giocare modeste, improvvisamente e dopo una rilevante (e indimostrata) vincita, prese ad effettuare giocate più consistenti, brusco cambio di valore delle somme investite, questo, che avrebbe dovuto ancora di più richiamare l'attenzione del ricevitore delle giocate, inducendogli perplessità e suggerendogli, in un contesto sociale ed abitativo di ridotte dimensioni e di generale e diffusa conoscenza, di avvertire i parenti, allertati invece dal funzionario della banca traente gli assegni.

La deposizione di quest'ultimo, F.Z., infine, costituisce un ulteriore riscontro della mala fede del F. avendo il teste riferito di avere ricevuto per l'incasso almeno una decina di assegni, emessi per importi considerevoli dalla B., il cui presentatore era a conoscenza che i titoli erano privi di provvista.

Tale circostanza, il fatto, cioè, che il F. accettasse di ricevere assegni pur consapevole della mancanza di copertura, per consentire alla B. di giocare "a credito", confidando - come è pure avvenuto ed è documentato dalle richieste, addirittura a mezzo telegramma, rivolte ai parenti dell'attrice - che costoro poi saldassero il debito della congiunta, comprova, in maniera secondo il Tribunale inconfutabile, la sua mala fede, già emergente dai ricordati elementi probatori a reciproca e significativa conferma.

In conclusione, poiché è pacifico tra le parti che gli assegni e la somma in contanti di cui si discute siano stati emessi, gli uni, e versata, l'altra, dalla B., indifferentemente a tutti e tre i convenuti (sostanzialmente e di fatto consociati della "Ricevitoria F.", come dato per presupposto dagli stessi convenuti: v. in particolare comparsa di risposta), in pagamento di giocate viziate, i convenuti vanno condannati in solido a restituire all'attrice i relativi importi, pari a complessive £. 161.018.000 (ora Euro 83.18,86), con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Nessun ulteriore danno da svalutazione monetaria può essere liquidato perché non provato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con citazione notificata in data 29.11.2003 da B.R. nei confronti di B.O., F.M. e F.A., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) annulla per incapacità naturale dell'attrice le giocate di cui è causa e condanna i convenuti in solido a restituire alla B. la somma di Euro 83.158,86, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.267,84, di cui Euro 438,31 per anticipazioni, Euro 74,40 per spese, Euro 2.104,68 per diritti ed Euro 3.650,45 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Varese il 14.7.2005